

1
ORIGINALE



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N° 91

del 10/10/1995

Sessione straordinaria di prosecuzione Seduta pubblica

OGGETTO

Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e di ares pubbliche.

L'anno millenovecentonovanta cinque addi
dieci del mese di ottobre
alle ore 18.30 debitamente convocato con
avvisi scritti, si è riunito nella solita sala delle
adunanze consiliari, il Consiglio Provinciale
composto dai signori consiglieri in carica:

Accardo Michele, Alicata Bruno, Amico Francesco,
Anzalone Cirino, Attardi Emanuele, Calafiore Angelo,
Canto Pietro, Carpano Anna, Carrubba Massimo, Carveni
Angelo, Cassone Renato, Denaro Corrado, Giuffrida Vito,
Iozia Giovanni, La Bella Sebastiano, La Corte Gioacchino,
Lo Curzio Enrico, Lotta Massimo, Mangiameli Nunzio,
Mezzio Orazio, Migneco Leonardo, Militello Salvatore,
Murè Marcello, Napoli Francesco, Oddo Vincenzo, Paci
Saverio, Pasqua Roberto, Patania Giovanni, Piscitello
Calogero, Randazzo Paolo, Romano Sebastiano, Rotondo
Antonio, Russo Sebastiano, Spada Giuseppe e Valvo
Vincenzo.

All'appello nominale risultano assenti i
consiglieri:

ACCARDO, ALICATA, AMICO, ANZALONE, ATTARDI,
CALAFIORE, CANTO, CARPANO, CARVENI, CASSONE,
LO CURZIO, MANGIAMELI, MILITELLO, MURE', NA-
POLI, ODDO, PACI, ROMANO e RUSSO.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dr.ssa
Rosa Palazzolo.

Assume la presidenza il Sig. Avv. R. Pasqua
nella sua qualità di Presidente del Consiglio, il quale,
constatato che il numero dei presenti è sufficiente per
rendere valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione che qui di seguito si riporta:

- Premesso che in attuazione della legge 23/10/92 n. 421 è stata emanata la nuova disciplina della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche con i Decreti Legislativi 15/11/93 n.507 e 28/12/93 n. 566;
- Considerato che le disposizioni dei Decreti Legislativi sopra indicati hanno effetto dal 01/01/94;
- Considerato che l'art. 56 del Decreto Legislativo n.507/93 prescrive che le Province devono deliberare unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
- Considerato che la legge di conversione del D.L. 28/06/95 n.250 consente, agli Enti inadempienti l'approvazione dei regolamenti locali e delle tariffe, entro il 30 Settembre 1995;
- Ritenuto che il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 87 del 10/10/95 ha approvato il regolamento per l'applicazione della Tassa;
- Ritenuto che con deliberazione n. 90 del 10/10/95 in relazione al combinato disposto dagli articoli 38 e 42 del D.L. 507/93, sono stati classificati in tre categorie le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche;
- Ritenuto di dover approvare nel testo sottoriportato le tariffe della Tassa per l'Occupazione di strade, spazi ed aree pubbliche in esse comprese le maggiorazioni e le riduzioni previste dai citati decreti legislativi.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La Tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrispondere una obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata (unità di misura è il metro quadrato) ed è graduata in rapporto alla classificazione delle strade di I^a, II^a e III^a categoria.

1) Tipo di occupazione permanente:

1.a) - occupazione di suolo:

- I^a categoria f.51.000;
- II^a categoria f.42.500;
- III^a categoria f.34.000;

2.b) - occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo:

- I^ categoria lire 34.000;
- II^ categoria lire 28.350;
- III^ categoria lire 22.700;

3.c) - occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

- I^ categoria lire 15.300;
- II^ categoria lire 12.750;
- III^ categoria lire 10.200;

4.d) - passi carrabili;

La tariffa è ridotta al 50%, la tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto;

- I^ categoria lire 25.500;
- II^ categoria lire 21.250;
- III^ categoria lire 17.000;

La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere affrancata con versamento della somma pari a 20 annualità del Tributo. Chi non ha interesse ad utilizzare i passi carrabili può chiedere a sue spese la messa in pristino dell'assetto stradale.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, sia carrabili che pedonali, quando sono posti a filo con il manto stradale e, comunque, quando manca un'opera visibile da cui possa desumersi la concreta ed effettiva occupazione di suolo pubblico.

5.e) - Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia la Tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq.9.

L'eventuale superficie eccedente è calcolata al 10%.

6.f) - Divieti di sosta per passi carrabili con rilascio di cartello segnaletico per una superficie fino a mq.10;

- I^ categoria lire 5.100;
- II^ categoria lire 4.250;
- III^ categoria lire 3.400;

7.G) - Passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia che, sulla base di elementi oggettivi, non sono utilizzati neanche dal proprietario dello immobile o da altri soggetti:

- I^ categoria lire 5.100;
- II^ categoria lire 4.250;
- III^ categoria lire 3.400;

8.H) - passi carrabili di accesso a impianti della distribuzione dicarburanti;

- I^ categoria lire 15.300;
- II^ categoria lire 12.750;
- III^ categoria lire 10.200;

9.i) - per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico la Tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati;

10.l) - le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate a ragione del 10%.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La Tassa è commisurata alla superficie occupata per ogni metro quadrato o frazione di esso ed è graduata a seconda se l'occupazione si riferisce a strade della I^, della II o della III^ categoria.

La Tassa si applica per ogni ora di occupazione.

La misura di riferimento della tariffa è giornaliera.

1) Tipo di occupazioni temporanee:

1.a) - occupazioni di suolo:

- I^ categoria lire 4.000;
- II^ categoria lire 3.000;
- III^ categoria lire 2.000;

2.b) - occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;

- I^ categoria lire 2.700;
- II^ categoria lire 2.000;
- III^ categoria lire 1.350;

3.c) - occupazioni con tende e simili:

- I^ categoria lire 1.200
- II^ categoria lire 900;
- III^ categoria lire 600;

- 4.d)- occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:
- I^ categoria lire 4.000;
 - II^ categoria lire 3.000;
 - III^ categoria lire 2.000;
- 5.e)- occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto:
- I^ categoria lire 2.000;
 - II^ categoria lire 1.500;
 - III^ categoria lire 1.000;
- 6.f)- occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:
- I^ categoria lire 800;
 - II^ categoria lire 600;
 - III^ categoria lire 400;
- 7.g)- occupazione temporanea realizzata per i fini di cui all'art. 46 (occupazione del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovia e funivia):
- I^ categoria lire 2.000;
 - II^ categoria lire 1.500;
 - III^ categoria lire 1.000;
- 8.h)- occupazione con autovetture di uso privato realizzato su aree a ciò destinate dalla Provincia:
- I^ categoria lire 2.800;
 - II^ categoria lire 2.100;
 - III^ categoria lire 1.400;
- 9.i)- occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia:
- I^ categoria lire 2.000;
 - II^ categoria lire 1.500;
 - III^ categoria lire 1.000;

- 10.l) - occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive:
- I^ categoria lire 800;
 - II^ categoria lire 600;
 - III^ categoria lire 400;
- 11.m) - occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni:
- I^ categoria lire 2.000;
 - II^ categoria lire 1.500;
 - III^ categoria lire 1.000;
- 12.n) - occupazione temporanea di durata non inferiore al mese o che si verificano con carattere ricorrente. Tassa riscuotibile anche mediante convenzione:
- I^ Categoria lire 2.000;
 - II^ categoria lire 1.500;
 - III^ categoria lire 1.000;
- 13.o) - occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno. Si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%:
- I^ categoria lire 4.800;
 - II^ categoria lire 3.600;
 - III^ categoria lire 2.400;
- 14.p) - le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolati in ragione del 10%. Le misure di tassazione sono rapportate alla classificazione delle strade di I^, di II^ o di III^ categoria;
- 15.q) - Le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino ai 1.000 metri quadrati.

Le misure di tassazione sono rapportate alla classificazione delle strade di I^, di II^ o di III^ categoria.

C) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

La Tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade

provinciali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Le misure di tassazione sono rapportate alla classificazione delle strade di I[^], di II[^] o di III[^] categoria per km. lineare o frazione di esso e per ogni anno:

- I[^] categoria lire 300.000;
- II[^] categoria lire 225.000;
- III[^] categoria lire 150.000;

1) Tipi di occupazioni:

1.a)- occupazioni di suolo pubblico realizzato con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime:

- taxa annuale complessiva £.50.000;

1.b)- occupazioni con seggiovia e funivia:

- per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari £.150.000;
- per ogni km. o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggiorazione di £.30.000;

1.c)- il contributo, una tantum nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dalla Provincia;

1.d)- per le occupazioni aventi carattere temporaneo, la taxa in deroga al disposto di cui all'art. 45 viene determinata, come da prospetto, in misura forfettaria ed è graduata in rapporto alla classificazione delle strade di I[^], di II[^] o di III[^] categoria:

T A S S A F O R F E T T A R I A							
OCCUPAZIONE FINO A UN KM. LINEARE				OCCUPAZIONE SUPERIORE AL KM LINEARE			
D U R A T A				D U R A T A			
FINO A 30 gg.	DA 31 A 90 gg.	DA 91 A 180 gg.	SUPERIORE A 180 gg.	FINO A 30 GG.	DA 31 A 90 gg.	DA 91 A 180 gg.	SUPERIORE A 180 gg.
1 [^] CGT. £.30.000	1 [^] CGT. £.39.000	1 [^] CGT. £.45.000	1 [^] CGT. £.60.000	1 [^] CGT. £.45.000	1 [^] CGT. £.58.500	1 [^] CGT. £.67.500	1 [^] CGT. £.90.000
2 [^] cgt £.15.000	2 [^] CGT. £.19.500	2 [^] CGT. £.22.500	2 [^] CGT. £.30.000	2 [^] CGT £.22.500	2 [^] CGT. £.29.250	2 [^] CGT. £.33.750	2 [^] CGT. £.45.000
3 [^] CGT. £.10.000	3 [^] CGT. £.13.000	3 [^] CGT. £.15.000	3 [^] CGT. £.20.000	3 [^] CGT. £.15.000	3 [^] CGT. £.19.500	3 [^] CGT. £.22.500	3 [^] CGT. £.30.000

D) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. - Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo provinciale, è dovuta una tassa annuale, in misura graduata a seconda che l'occupazione si realizzi sulle strade di I^a, di II^a o di III^a categoria:
 - I^a categoria, tassa annuale lire 15.000;
 - II^a categoria tassa annuale lire 12.500;
 - III^a categoria tassa annuale lire 10.000;
- 1.a - La tassa è applicata nei distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri;
- 1.b - La tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri;
- 1.c - se l'occupazione è riferita a due o più serbatoi di differente capacità, fra di loro raccordati, si ha riguardo alla capacità del serbatoio minore ~~maggiorato di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri~~ per gli altri serbatoi. Se i serbatoi sono autonomi, la tassa si applica autonomamente.
- 1.d - La tassa si applica nella misura sopraindicate solo per le occupazioni di cui al primo periodo del 6° comma dell'art. 48. Le altre occupazioni sono tassate, invece, ai sensi dell'art. 44.

E) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

1. - La tassa è annuale, graduale in rapporto alla classificazione delle strade ed è riferita sia all'occupazione del suolo che del soprasuolo;
 - 1.a - I^a Categoria lire 15.000;
 - II^a Categoria lire 12.500;
 - III^a Categoria lire 10.000;

F) ESENZIONI

1. - Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, com 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate

dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

procede, quindi alla lettura del dispositivo della deliberazione adottanda che di seguito si riporta:

- 1) di approvare nel testo soprariportato le tariffe per l'applicazione di spazi ed aree pubbliche nell'ambito del territorio in esecuzione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi n.507 del 15/11/1993 e N.566 del 28/12/1993;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a seguito del visto di legittimità da parte del CO.RE.CO, sez. centrale di Palermo, ovvero ope legis, ai sensi dell'art;18, 6° comma L.R. n.41/1991.
- 3) di dare atto che la presente tariffa diverrà esecutiva dopo avereriportato il visto di esecutività da parte del CO.RE.CO Regionale e dopo la ripubblicazione per 15 gg. all'albo Pretorio di questo Ente.
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento a Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Finanza Locale - Roma .

Al termine della lettura interviene il consigliere Piscitello il quale chiede che vengano cassate tutte quelle affermazioni circa l'entrata in vigore che è comunque stabilita dalla legge e che, pertanto non ha bisogno di alcuna specificazione. Per l'esattezza chiede che vengano cassati il secondo ed il quarto periodo della premessa e le parole "entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo" dal terzo periodo.

Il Presidente, acquisito il parere favorevole di legittimità reso dal V. Segretario Generale, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di emendamento presentata dal consigliere Piscitello, ottenendo il seguente risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori nominati in precedenza:

consiglieri presenti e votanti: 16
favorevoli 16
contrari ==

approvato

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di delibera, così come emendata, ottenendo il seguente risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori:

consiglieri presenti: 16
votanti: 15
astenuti: 1 (La Corte)
favorevoli 15
contrari ==

In relazione a quanto sopra

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Premesso che in attuazione della legge 23/10/92 n. 421 è stata emanata la nuova disciplina della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche con i Decreti Legislativi 15/11/93 n.507 e 28/12/93 n. 566;
- Considerato che l'art. 56 del Decreto Legislativo n.507/93 prescrive che le Province devono deliberare unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato
- Ritenuto che il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 87 del 10/10/95 ha approvato il regolamento per l'applicazione della Tassa;
- Ritenuto che con deliberazione n. 90 del 10/10/95 in relazione al combinato disposto dagli articoli 38 e 42 del D.L. 507/93, sono stati classificati in tre categorie le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche;
- Ritenuto di dover approvare nel testo soprariportato le tariffe della Tassa per l'Occupazione di strade, spazi ed aree pubbliche in esse comprese le maggiorazioni e le riduzioni previste dai citati decreti legislativi.

Dato atto che sulla presente, ai sensi dell'art. 53 della L.142/90, come introdotto in Sicilia dall'art. 1 della L.R. 48/91, hanno espresso:


- parere favorevole di regolarità tecnica il funzionario proponente;
- parere favorevole di regolarità contabile il responsabile dei Servizi Finanziari;
- parere favorevole di legittimità il V. Segretario Generale;

così come risulta dal foglio allegato, che deve intendersi come qui integralmente trascritto;

con votazione unanime per come sopra riportato

DELIBERA

- 1) di approvare nel testo allegato le tariffe per l'applicazione di spazi ed aree pubbliche nell'ambito del territorio in esecuzione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi n.507 del 15/11/1993 e N.566 del 28/12/1993;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a seguito del visto di legittimità da parte del CO.RE.CO, sez. centrale di Palermo, ovvero ope legis, ai sensi dell'art;18, 6° comma L.R. n.41/1991.
- 3) di dare atto che la presente tariffa diverrà esecutiva dopo avereriportato il visto di esecutività da parte del CO.RE.CO Regionale e dopo la ripubblicazione per 15 gg. all'albo Pretorio di questo Ente.
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento a Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Finanza Locale - Roma .



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Proposta di deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio Provinciale, avente il seguente oggetto:

Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche.

ALLA RIPARTIZIONE FINANZE

SEDE

Si trasmette l'unita proposta di deliberazione da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Provinciale.

Su detta proposta si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 53 comma 1 della Legge 142/90, recepito con L.R. n.48/91:

"Parere favorevole per la regolarità tecnica"

Pervenuta alla Rip. Finanziaria

li _____

Il Respons. Rip. Servizi Finanziari
(Dr. G. Biondo)

AL SEGRETARIO GENERALE

SEDE

Si trasmette la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, sulla quale il sottoscritto, responsabile della Ripartizione Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 53, comma 1 e 55 comma 5 della L.142/90, recepito con L.R. 48/91, esprime:

"Parere favorevole di regolarità contabile"

Pervenuta alla Segreteria Generale

li _____

Il Respons. Rip. Servizi Finanziari
(Dr. G. Biondo)

"Si esprime parere favorevole di legittimità"

Adottata dal Consiglio Provinciale

nella seduta del 10/10/85

con n. 31

Il V. Segretario Generale
(Dr.ssa R. Polizzolo)

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Tariffe

*per l'applicazione della tassa per
l'occupazione di spazi e di aree pubbliche*

(D.Lgs. 15/11/1993 n.507)

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La Tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrispondere una obbligo autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata (unità di misura è il metro quadrato) ed è graduata in rapporto alla classificazione delle strade di I^a, II^a e III^a categoria.

1) Tipo di occupazione permanente:

1.a) - occupazione di suolo:

- I^a categoria f.51.000;
- II^a categoria f.42.500;
- III^a categoria f.34.000;

2.b) - occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo:

- I^ categoria lire 34.000;
- II^ categoria lire 28.350;
- III^ categoria lire 22.700;

3.c) - occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

- I^ categoria lire 15.300;
- II^ categoria lire 12.750;
- III^ categoria lire 10.200;

4.d) - passi carrabili;

La tariffa è ridotta al 50%, la tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto;

- I^ categoria lire 25.500;
- II^ categoria lire 21.250;
- III^ categoria lire 17.000;

La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere affrancata con versamento della somma pari a 20 annualità del Tributo. Chi non ha interesse ad utilizzare i passi carrabili può chiedere a sue spese la messa in pristino dell'assetto stradale.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, sia carrabili che pedonali, quando sono posti a filo con il manto stradale e, comunque, quando manca un'opera visibile da cui possa desumersi la concreta ed effettiva occupazione di suolo pubblico.

5.e) - Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia la Tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq.9.

L'eventuale superficie eccedente è calcolata al 10%.

6.f) - Divieti di sosta per passi carrabili con rilascio di cartello segnaletico per una superficie fino a mq.10;

- I^ categoria lire 5.100;
- II ^ categoria lire 4.250;
- III ^ categoria lire 3.400;

7.G) - Passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia che, sulla base di elementi oggettivi, non sono utilizzati neanche dal proprietario dello immobile o da altri soggetti:

- I^a categoria lire 5.100;
- II^a categoria lire 4.250;
- III^a categoria lire 3.400;

8.H) - passi carrabili di accesso a impianti della distribuzione dicarburanti;

- I^a categoria lire 15.300;
- II^a categoria lire 12.750;
- III^a categoria lire 10.200;

9.i) - per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico la Tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati;

10.l) - le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate a ragione del 10%.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La Tassa è commisurata alla superficie occupata per ogni metro quadrato o frazione di esso ed è graduata a seconda se l'occupazione si riferisce a strade della I^a, della II^a o della III^a categoria.

La Tassa si applica per ogni ora di occupazione.

La misura di riferimento della tariffa è giornaliera.

1) Tipo di occupazioni temporanee:

1.a) - occupazioni di suolo:

- I^a categoria lire 4.000;
- II^a categoria lire 3.000;
- III^a categoria lire 2.000;

2.2.b) - occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;

- I^a categoria lire 2.700;
- II^a categoria lire 2.000;
- III^a categoria lire 1.350;

3.c) - occupazioni con tende e simili:

- I^a categoria lire 1.200
- II^a categoria lire 900;
- III^a categoria lire 600;

- 4.d)- occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:
- I^ categoria lire 4.000;
 - II^ categoria lire 3.000;
 - III^ categoria lire 2.000;
- 5.e)- occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto:
- I^ categoria lire 2.000;
 - II^ categoria lire 1.500;
 - III^ categoria lire 1.000;
- 6.f)- occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:
- I^ categoria lire 800;
 - II^ categoria lire 600;
 - III^ categoria lire 400;
- 7.g)- occupazione temporanea realizzata per i fini di cui all'art. 46 (occupazione del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovia e funivia):
- I^ categoria lire 2.000;
 - II^ categoria lire 1.500;
 - III^ categoria lire 1.000;
- 8.h)- occupazione con autovetture di uso privato realizzato su aree a ciò destinate dalla Provincia:
- I^ categoria lire 2.800;
 - II^ categoria lire 2.100;
 - III^ categoria lire 1.400;
- 9.i)- occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia:
- I^ categoria lire 2.000;
 - II^ categoria lire 1.500;
 - III^ categoria lire 1.000;

10.l)- occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive:

- I^ categoria lire 800;
- II^ categoria lire 600;
- III^ categoria lire 400;

11.m)- occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni:

- I^ categoria lire 2.000;
- II^ categoria lire 1.500;
- III^ categoria lire 1.000;

12.n)- occupazione temporanea di durata non inferiore al mese o che si verificano con carattere ricorrente. Tassa riscuotibile anche mediante convenzione:

- I^ Categoria lire 2.000;
- II^ categoria lire 1.500;
- III^ categoria lire 1.000;

13.o)- occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno. Si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%:

- I^ categoria lire 4.800;
- II^ categoria lire 3.600;
- III^ categoria lire 2.400;

14.p)- le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolati in ragione del 10%. Le misure di tassazione sono rapportate alla classificazione delle strade di I^, di II^ o di III^ categoria;

15.q)- Le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino ai 1.000 metri quadrati.

Le misure di tassazione sono rapportate alla classificazione delle strade di I^, di II^ o di III^ categoria.

C) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

La Tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade

provinciali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Le misure di tassazione sono rapportate alla classificazione delle strade di I°, di II° o di III° categoria per km. lineare o frazione di esso e per ogni anno:

- I° categoria lire 300.000;
- II° categoria lire 225.000;
- III° categoria lire 150.000;

1) Tipi di occupazioni:

1.a) - occupazioni di suolo pubblico realizzato con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime:

- tasso annuale complessiva £.50.000;

1.b) - occupazioni con seggiovia e funivia:

- per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari £.150.000;
- per ogni km. o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggiorazione di £.30.000;

1.c) - il contributo, una tantum nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dalla Provincia;

1.d) - per le occupazioni aventi carattere temporaneo, la tassa in deroga al disposto di cui all'art. 45 viene determinata, come da prospetto, in misura forfettaria ed è graduata in rapporto alla classificazione delle strade di I°, di II° o di III° categoria:

T A S S A F O R F E T T A R I A							
OCCUPAZIONE FINO A UN KM. LINEARE				OCCUPAZIONE SUPERIORE AL KM LINEARE			
D U R A T A				D U R A T A			
FINO A 30 gg.	DA 31 A 90 gg.	DA 91 A 180 gg.	SUPERIORE A 180 gg.	FINO A 30 GG.	DA 31 A 90 gg.	DA 91 A 180 gg.	SUPERIORE A 180 gg.
1° CGT. £.30.000	1° CGT. £.39.000	1° CGT. £.45.000	1° CGT. £.60.000	1° CGT. £.45.000	1° CGT. £.58.500	1° CGT. £.67.500	1° CGT. £.90.000
2° cgt £.15.000	2° CGT. £.19.500	2° CGT. £.22.500	2° CGT. £.30.000	2° CGT £.22.500	2° CGT. £.29.250	2° CGT. £.33.750	2° CGT. £.45.000
3° CGT. £.10.000	3° CGT. £.13.000	3° CGT. £.15.000	3° CGT. £.20.000	3° CGT. £.15.000	3° CGT. £.19.500	3° CGT. £.22.500	3° CGT. £.30.000

D) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. - Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo provinciale, è dovuta una tassa annuale, in misura graduata a seconda che l'occupazione si realizzi sulle strade di I^a, di II^a o di III^a categoria:
 - I^a categoria, tassa annuale lire 15.000;
 - II^a categoria tassa annuale lire 12.500;
 - III^a categoria tassa annuale lire 10.000;
- 1.a - La tassa è applicata nei distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri;
- 1.b - La tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri;
- 1.c - se l'occupazione è riferita a due o più serbatoi di differente capacità, fra di loro raccordati, si ha riguardo alla capacità del serbatoio minore maggiorato di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri per gli altri serbatoi. Se i serbatoi sono autonomi, la tassa si applica autonomamente.
- 1.d - La tassa si applica nella misura sopraindicate solo per le occupazioni di cui al primo periodo del 6° comma dell'art. 48. Le altre occupazioni sono tassate, invece, ai sensi dell'art. 44.

E) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

1. - La tassa è annuale, graduale in rapporto alla classificazione delle strade ed è riferita sia all'occupazione del suolo che del soprasuolo;
 - 1.a - I^a Categoria lire 15.000;
 - II^a Categoria lire 12.500;
 - III^a Categoria lire 10.000;

F) ESENZIONI

1. - Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, com 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate

dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Del che il presente che letto ed approvato viene sottoscritto.

Il Presidente
(Avv. R. Pasqua)

Il Segretario Generale
(Dr. SSA R. Palazzolo)

Il Consigliere Anziano
(On. C. Piscitello)


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo, attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. 3/12/1991 n.44, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio della Provincia Regionale, senza seguito di osservazioni, opposizioni o ricorsi, per giorni quindici consecutivi

dal 12 NOV. 1995 al 26 NOV. 1995

in data 27 NOV. 1995

in data, li



Il Segretario Generale

N. 13882/13025 Div.

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

sez. centrale di Palermo

Il Co.Re.Co. nella seduta del 30-11-95

ha letto ed esaminata la deliberazione in oggetto;

Visto l'art. della L.R. 3/12/1991 n.44

DICHIARA

di non avere riscontrato vizi di legittimità

in data Palermo li

Il Presidente

c.c. Il Segretario